



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**


VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*"- Parte Seconda;

VISTI in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e ss.mm.ii. concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*";

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Piemonte, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Eni S.p.A. in data 11 dicembre 2014 relativa al progetto per la perforazione di un pozzo esplorativo denominato "Carpignano Sesia 1dir" nel permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Carisio", sito nel comune di Carpignano Sesia (NO);

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 23 dicembre 2014 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "La Stampa";

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., al punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e in terraferma" per le quali è prevista, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale dell'11 dicembre 2014, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla società Eni S.p.A. con nota prot. 795/DICS del 26 agosto 2015, acquisita al prot. DVA-2015-21860 del 28 agosto 2015, richiesta nell'ambito dell'istruttoria tecnica della procedura di valutazione d'impatto ambientale, comprensiva anche del Piano di utilizzo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161;

PRESO ATTO che il progetto in questione consiste nella perforazione del pozzo esplorativo denominato "Carpignano Sesia 1dir" nel permesso di ricerca denominato "Carisio" per accertare la presenza di idrocarburi e comprende inoltre:

- l'esecuzione di prove di produzione ai fini dell'accertamento minerario;
- la messa in sicurezza del pozzo, in caso di esito positivo dell'accertamento minerario, o la chiusura mineraria, in caso di esito negativo;
- il ripristino territoriale parziale della postazione, in caso di esito positivo dell'accertamento minerario, o totale, in caso di esito negativo;

CONSIDERATO che:

- non vi sono nel raggio di 5 km dalle opere di progetto aree protette della rete Natura 2000;

- relativamente alle aree Natura 2000 è stata effettuata una valutazione preliminare delle potenziali incidenze indotte dalle attività previste nell'ambito del progetto, con riferimento alle seguenti aree della rete Natura 2000 poste ad una distanza tra 5 e 7 km dalle opere in progetto:
 - SIC IT 1150007 "Baraggia di Piano di Rosa";
 - SIC IT 1120004 "Baraggia di Rovasenda";
 - ZPS IT 1150010 "Garzaie novaresi";
- la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel proprio parere n. 2285 del 20 gennaio 2017, atteso che le aree Natura 2000 sono ubicate a oltre 5 km dalla futura *Area Pozzo*, che l'attività di perforazione è temporanea e che al termine delle attività minerarie l'impianto di perforazione sarà smontato e rimosso, ha valutato di poter escludere qualsiasi tipo di impatto sulle specie e sugli habitat dei siti tutelati;


PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., che, unitamente alle controdeduzioni fornite dalla Società proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

PRESO ATTO che, sulla base del parere n. 2284 del 20 gennaio 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con determina direttoriale n. 32 del 9 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, è stato approvato il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato dalla società Eni S.p.A.;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2285 del 20 gennaio 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO al prot. 8728/DVA dell'11 aprile 2017, lo stralcio del verbale dell'assemblea plenaria della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 13 del 7 aprile 2017 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, con il quale si modifica la prescrizione n. 7 del citato parere n. 2285/2017 eliminando un refuso ivi contenuto;

ACQUISITO il parere negativo della Regione Piemonte espresso con D.G.R. n. 27-2728 del 29 dicembre 2015, assunto al prot. 1078/DVA del 18 gennaio 2016, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;



CONSIDERATO che il parere negativo espresso dalla Regione Piemonte con la citata D.G.R. n. 27-2728 del 29 dicembre 2015, è stato puntualmente controdedotto nel parere n. 2285 del 20 gennaio 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 17674 del 14 novembre 2016, assunto al prot. 27527/DVA del 14 novembre 2016, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot. 5518 del 23 febbraio 2017, acquisita al prot. 4225/DVA del 23 febbraio 2017, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2285 del 20 gennaio 2017, ha evidenziato elementi di contrasto tra alcune prescrizioni indicate in quest'ultimo e alcune indicate nel proprio parere prot. 17674 del 14 novembre 2016;


VISTA la nota prot. 4822/DVA del 1° marzo 2017 con cui la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS se, sulla base di quanto rappresentato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ritenesse di dover modificare il quadro prescrittivo di cui al parere già espresso n. 2285/2017;

ACQUISITO in relazione alle osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2344 del 24 marzo 2017 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 2344/2017 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto di eliminare la prescrizione n. 2 del parere n. 2285/2017 e di modificare le prescrizioni n. 9 e n. 10 del medesimo;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;



- sulla base della detta ricognizione, fatto salvo il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, è stato approvato con determina dirigenziale n. 32 del 9 febbraio 2017, non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta salva comunque l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto e/o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non rese, non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o della Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- il parere positivo n. 2285 del 20 gennaio 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 60 pagine;
- il parere n. 2344 del 24 marzo 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 7 pagine;
- lo stralcio del verbale dell'assemblea plenaria n. 13 del 7 aprile 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 2 pagine;
- il parere positivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 17674 del 14 novembre 2016, costituito da n. 28 pagine;
- il parere negativo della Regione Piemonte espresso con D.G.R. n. 27-2728 del 29 dicembre 2015, costituito da n. 10 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto di perforazione di un pozzo esplorativo denominato "Carpignano Sesia Idir" nel permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "Carisio", sito nel comune di Carpignano Sesia (NO), presentato dalla società Eni S.p.A. con sede legale in Roma, piazzale Enrico Mattei 1, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi nel seguito indicati.

Art. 1

Quadro Prescrittivo


Sez. A Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

- A.1) Prima dell'inizio delle attività dovrà essere proposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Piemonte un piano di monitoraggio secondo le indicazioni fornite negli elaborati di progetto esaminati e che tenga conto di eventuali carenze nella documentazione presentata.
Tale Piano dovrà tenere conto, in particolare, anche delle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte.
- A.2) Dovranno essere rispettate tutte le tecniche di prevenzione, le misure di mitigazione e di attenuazione degli impatti ambientali citati nello SLA, in particolare riguardo alla componente atmosfera, suolo e sottosuolo, ambiente idrico anche ipogeo, flora e fauna (habitat).
- A.3) Sulla base dei risultati dello studio degli elementi tettonici attivi e della pericolosità sismica dell'area dovrà essere sviluppata una modellazione delle perturbazioni derivanti dalle attività relative allo spurgo ed alle prove di produzione finali dell'impianto al fine di stimare scenari di sismicità indotta e/o innescata, tenuto conto delle effettive relazioni geometriche tra elementi strutturali e pozzi di produzione e le risultanti tra i campi di stress orientati naturali e quelli indotti dalle pressioni dei fluidi ipogei; inoltre, per mezzo di un Software adeguato, dovranno essere valutati gli effetti delle variazioni di pressione dovute a cambiamenti di porosità, permeabilità e rigidità del serbatoio conseguenti alle interazioni strumentazione di perforazione-roccia, tenendo conto delle criticità derivanti dalla sequenza litologica che sarà



attraversata dalla perforazione, criticità dovute alle pressioni, alle temperature ed alla stima della mineralizzazione nei target ipotizzati.


- A.4) In aggiunta al Piano di Monitoraggio in precedenza ricordato, dovrà essere effettuato a cura e a spese del Proponente, un monitoraggio continuo sulla qualità chimico fisica delle acque di falda, quanto meno fino all'acquifero nella zona di transizione tra acque dolci ed acque salate; riguardo alla qualità delle acque superficiali, pur valutando che non vi possa essere alcuna interferenza con l'attività, il Proponente dovrà concordare con ARPA un piano opportuno di monitoraggio e di allarme in caso di contaminazioni accidentali. Riguardo alle acque superficiali dovrà essere eseguito anche un monitoraggio di carattere biologico i cui parametri dovranno essere concordati con l'ARPA competente.
- A.5) Dovrà essere predisposto un piano di approvvigionamento idrico di emergenza nel caso si verificano contaminazioni dei sistemi di fornitura di acqua potabile ai pozzi idropotabili dei comuni circostanti l'area di intervento e delle tre gallerie drenanti, Marasca, Panigà e Moione - Comune di Carpignano Sesia.
- A.6) Riguardo alla pressione sonora nella fase di cantiere dovranno essere rispettati i limiti di emissione e sarà cura dell'ARPA procedere a tale accertamento; nel caso di verifica di emissioni che possano creare disturbo ai recettori individuati, dovranno essere individuate ed attuate misure opportune di mitigazione.
- A.7) Riguardo all'inquinamento luminoso in fase di cantiere, l'illuminazione notturna dovrà essere rivolta sempre all'interno della postazione e non potrà in alcun modo determinare situazioni di disturbo anche alla fauna di diverso tipo, presente anche stagionalmente.
- A.8) Preliminarmente all'inizio delle operazioni di approntamento del cantiere, il proponente dovrà prendere contatti con i competenti uffici Provinciali e/o comunali competenti per la Viabilità relativamente al percorso idoneo al raggiungimento dell'area di cantiere (Alternativa B dello SIA), in considerazione dello stato manutentivo delle strade interessate dal traffico dei mezzi; inoltre, in tale sede sarà definita l'opportunità di sottoscrizione di opportuni accordi tra Proponente e Amministrazione provinciale relativi ad eventuali indennizzi in caso di danneggiamenti alla viabilità causati dal transito di mezzi pesanti per l'allestimento e il disallestimento della postazione di pozzo e sua correlata strumentazione.



- A.9) A fine accertamento, in caso di esito negativo, dovranno essere attuate tutte le procedure di chiusura mineraria, smantellamento delle opere e ripristino ambientale così come previsto e descritto nella documentazione di progetto. In caso di esito positivo, si dovrà provvedere al ripristino dell'intera area ad esclusione delle strutture che serviranno alla messa in funzione del pozzo a seguito di una futura, eventuale valutazione positiva di compatibilità ambientale dell'istanza di coltivazione. In caso di eventuale esito negativo della nuova istanza di VIA il Proponente dovrà ripristinare lo stato dei luoghi anche riguardo alle strutture lasciate.

Sez. B *Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

- B.1) Qualsiasi opera di movimento terra superficiale che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assistenza archeologica di cui alla prescrizione n. B.7).
- B.2) Onde garantire l'assistenza archeologica ai movimenti di terra superficiale, le successive eventuali indagini archeologiche, la Società Eni S.p.A. deve prevedere nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo l'accantonamento di adeguate somme per assicurarne l'esecuzione.
- B.3) Il Progetto esecutivo deve prevedere:
- a) la realizzazione di una cortina vegetazionale intorno a tutto il perimetro esterno della recinzione dell'impianto, costituita non soltanto da un filare di alberi ma da una fascia verde pluricomposita di profondità pari ad almeno 10 metri o più se necessario, piantumata con alberi d'alto fusto e arbusti di essenze autoctone, disposti in modo tale da creare un effetto "bosco" con lo scopo di ottenere un più efficace mascheramento del sito;
 - b) la realizzazione della recinzione del cantiere in colore marrone o verde scuro in modo tale che sia meglio mimetizzata con la vegetazione prevista al punto a) della presente prescrizione;
 - c) la coloritura grigio chiaro della torre di perforazione e di qualsiasi altro elemento più alto della vegetazione di cui al punto a) della presente prescrizione, al fine di mitigare l'impatto visivo di tutte le opere previste nel contesto paesaggistico di riferimento;
 - d) l'adozione della soluzione B indicata dalla Società Eni S.p.A. per l'accesso viabilistico al sito;



- e) la dimostrazione esecutiva, con eventuali interventi mitigativi, del rispetto della rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42 delle Norme di Attuazione del vigente Piano paesaggistico regionale.
- B.4) La Società Eni S.p.A. deve comunicare, con almeno trenta giorni di preavviso, la data di inizio dei lavori, comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.
- B.5) La Società Eni S.p.A. deve comunicare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico) nel medesimo termine di cui alla prescrizione n. B.4), il nominativo del personale specializzato in archeologia incaricato dell'assistenza di cui alla prescrizione n. B.7), allegandovi il relativo *curriculum*.
- B.6) Il personale specializzato in archeologia incaricato dalla Società Eni S.p.A. dell'assistenza di cui alla prescrizione n. B.7), prima dell'inizio dei lavori, comprese le opere di impianto dei relativi cantieri, deve concordare con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico) le modalità attuative della suddetta assistenza.
- B.7) L'intero svolgimento dei lavori - sia inerenti la realizzazione dell'opera, sia conseguenti agli interventi accessori, anche provvisori, quali la predisposizione della viabilità e delle zone di cantiere, ovvero delle opere connesse - è seguito costantemente da personale specializzato in archeologia la cui competenza è verificata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico) e le quali prestazioni sono a carico della Società Eni S.p.A.
- B.8) Il personale specializzato in archeologia incaricato dell'assistenza di cui alla prescrizione n. B.7) mantiene durante la suddetta attività di assistenza costanti contatti con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico) al fine di fornire alla medesima un continuo aggiornamento sullo svolgimento e le risultanze dell'assistenza operata.
- B.9) Si prescrive, ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante le attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia



immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.

- B.10) I siti di interesse archeologico eventualmente individuati nel corso della realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di cantiere e connesse – dovranno essere esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti progettuali qualora non ne fosse possibile e compatibile la tutela in altra sede.
- B.11) Qualsiasi opera di movimento terra superficiale che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi o con il Progetto Esecutivo, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assistenza archeologica di cui alla prescrizione n. B.7).
- B.12) Il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.
- B.13) Tutte le opere di mitigazione vegetazionale previste nel Progetto "Definitivo", aggiornato ed integrato anche in ottemperanza alle prescrizioni della presente procedura VIA, dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi.
- B.14) Le opere di mitigazione vegetazionale devono essere realizzate in contemporanea con l'impianto del cantiere al fine di giungere al termine della sua predisposizione e prima dell'avvio della perforazione del pozzo esplorativo con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.
- B.15) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio potrà impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.



- B.16) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri.
- B.17) La Società Eni S.p.A., entro tre mesi dal termine della realizzazione del progetto e nel caso di non prosecuzione delle attività di coltivazione del pozzo e del suo conseguente smantellamento, deve consegnare per la preventiva approvazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio un progetto esecutivo di sistemazione paesaggistica definitiva per il ripristino integrale dei luoghi.
- B.18) La Società Eni S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto, ovvero di suoi lotti funzionali, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale si darà conto del recepimento di tutte le prescrizioni indicate dal numero B.1) al numero B.17).
- B.19) Gli interventi di mitigazione vegetazionali realizzati con l'impianto di nuove essenze sono soggetti all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle stesse essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica annuale.
- B.20) Tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura, sia di tipo vegetazionale che edile, dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati.



Art. 2
Verifiche di ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito.

Sez. A **Prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS**

Prescrizione: A.1)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Enti vigilanti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Piemonte

Prescrizioni: A.2), A.4), A.6)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Enti vigilanti: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

Prescrizione: A.3)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Enti vigilanti: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Regione Piemonte

Prescrizione: A.5)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente vigilante: ARPA Piemonte

Prescrizione: A.7)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Enti vigilanti: Regione Piemonte e ARPA Piemonte

Prescrizione: A.8)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Enti vigilanti: Provincia e Comune competenti per la relativa viabilità

Prescrizione: A.9)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Sez. B *Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

Prescrizione: B.1)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Area funzionale: Patrimonio archeologico) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.2)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Area funzionale: Patrimonio archeologico) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.3)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Aree funzionali: Paesaggio e Patrimonio archeologico) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.4)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase precedente la cantierizzazione

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Prescrizioni: B.5) e B.6)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – fase precedente la cantierizzazione

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Area funzionale: Patrimonio archeologico) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizioni: B.7), B.8), B.9), B.10)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Area funzionale: Patrimonio archeologico) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.11)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.12)


Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Aree funzionali: Paesaggio e Patrimonio archeologico) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizioni: B.13), B.14)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Area funzionale: Paesaggio) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo .



Prescrizione: B.15)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.16)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Aree funzionali: Paesaggio e Patrimonio archeologico) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.17)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM – fase di dismissione dell'opera

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (Aree funzionali: Paesaggio e Patrimonio archeologico) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.18)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM – fase precedente la messa in esercizio

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ente coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Prescrizioni: B.19), B.20)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM – fase di esercizio

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli (Area funzionale: Paesaggio) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Art. 3 Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Eni S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Novara, al Comune di Carpignano Sesia, al Comune di Fara Novarese e all'ARPA Piemonte.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Piemonte, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E
DEL TURISMO

